



CITTA' DI SALSOMAGGIORE TERME

REGOLAMENTO  
DELLA  
CONSULTA  
PER LA SICUREZZA URBANA

Approvato con deliberazione consiliare n. 53 del 13/11/2014

## **Premessa**

La Consulta per la Sicurezza Urbana è un organismo di natura consultiva e propositiva, che si pone l'obiettivo di promuovere una più stretta e diretta collaborazione tra i cittadini e l'Amministrazione Comunale al fine di contribuire al miglioramento della qualità della Sicurezza Urbana. La Consulta ispira la propria azione al rispetto dei principi della libertà, della civiltà e della socialità, nonché al fermo rifiuto di qualsiasi forma di preconcetta e pretestuosa discriminazione ed al contempo si attiva per garantire a tutti i cittadini il primario diritto alla sicurezza.

## **Art. 1 – Istituzione**

- 1) E' istituita dal Comune di Salsomaggiore Terme, ai sensi dell'art. 47 bis dello Statuto Comunale, la "Consulta per la Sicurezza Urbana", quale organismo permanente di valutazione e di proposta in merito alla Sicurezza Urbana, intesa come tutela della persona e del patrimonio pubblico e privato.

## **Art. 2 – Fini**

- 1) La Consulta è un organo consultivo del Consiglio Comunale al quale presenta proposte di deliberazioni e richieste inerenti le tematiche oggetto delle proprie valutazioni ed iniziative.
- 2) La Consulta
  - a) collabora con l'Amministrazione Comunale all'elaborazione delle politiche che interessano direttamente la sicurezza e la tutela del cittadino, nonché il monitoraggio in quest'ambito delle esigenze della comunità locale;
  - b) attiva e promuove iniziative per un miglior utilizzo di tutte le risorse del territorio in direzione delle sue finalità specifiche;
  - c) promuove formazione in ambito scolastico e civico con dibattiti, incontri, studi e ricerche in materia di sicurezza e tutela del cittadino, diffusione dei valori della giustizia e della legalità, in proprio o con l'ausilio di altri organismi;
  - d) favorisce il raccordo tra associazioni di categoria, organizzazioni sindacali e sociali nonché singoli cittadini – da una parte - e le istituzioni locali – dall'altra; il singolo cittadino può affidare per iscritto le proprie istanze al consigliere comunale di fiducia, a cui sarà affidato il compito di rappresentare le volontà dell'istante e di accedere eventualmente alle informazioni in possesso dell'amministrazione relativamente all'argomento trattato;
  - e) promuove rapporti permanenti con le Consulte ed i Forum presenti nel territorio provinciale e regionale, con le Consulte ed i Forum presenti nelle altre regioni e si raccorda con il livello nazionale ed internazionale, di concerto con il Sindaco e l'Assessore di riferimento;
  - f) può raccogliere informazioni nei settori di interesse direttamente o con ricerche autonome.

## **Art. 3 – Organi**

- 1) Sono organi della Consulta:
  - a) l'Assemblea;
  - b) il Presidente;
  - c) il Vicepresidente;
  - d) il Segretario;
  - e) eventuali gruppi di lavoro nominati dall'Assemblea su proposta del Presidente.

#### **Art. 4 - L'Assemblea**

- 1) La Consulta è composta da rappresentanti di enti, associazioni, istituti, cooperative e confessioni religiose, organizzazioni sociali, di categoria, sindacali e politiche (di seguito genericamente indicati come "Enti"), nonché da singoli soggetti, tutti purché operanti sul territorio comunale e che abbiano specifica competenza ed attinenza ai fini propri dell'attività della Consulta.
- 2) Ai fini della composizione dell'Assemblea, gli enti e singoli soggetti faranno pervenire all'Amministrazione Comunale, in ogni tempo, la propria richiesta di adesione per iscritto allo sportello del cittadino. Su di esse deciderà insindacabilmente il Sindaco di concerto con i capigruppo del consiglio comunale nell'assemblea dei capigruppo.
- 3) Lo stesso Sindaco, di concerto con i capigruppo del consiglio comunale, potrà inviare richiesta di adesione alla consulta, ad altri enti o singoli soggetti.

#### **Art. 5 - Il Presidente, Vicepresidente e Segretario**

- 1) Il Presidente della Consulta, il Vicepresidente ed il Segretario sono eletti dall'Assemblea nella sua prima riunione – indetta dal Sindaco - a maggioranza assoluta dei componenti.
- 2) Essi durano in carica due anni e possono essere rieletti.
- 3) In assenza del Presidente, nel corso delle riunioni, ne fa funzioni il Vicepresidente.
- 4) Il Segretario per ogni incontro redigerà un verbale riportante le presenze ed i contenuti discussi, che dovrà essere approvato prima della seduta successiva dell'Assemblea, mediante pubblicazione in ambito da designarsi ad accettazione tramite silenzio assenso.
- 5) In caso di assenza del Segretario, il Presidente provvederà a nominare chi ne faccia le funzioni.

#### **Art. 6 - Convocazione dell'Assemblea**

- 1) La Consulta è convocata dal Presidente di propria iniziativa ovvero dalla maggioranza dei componenti d'Assemblea che ne faccia richiesta al Presidente.
- 2) L'Assemblea è convocata non meno di tre volte l'anno secondo una programmazione quadrimestrale ed in via straordinaria ogni volta se ne rilevi la necessità.
- 3) Possono altresì richiedere la convocazione straordinaria della Consulta sia il Sindaco che almeno cinque Consiglieri Comunali.
- 4) La Consulta può richiedere che partecipino ai propri lavori esperti, rappresentanti di Enti o Associazioni, il Presidente del Consiglio Comunale, singoli Consiglieri, Assessori, il Sindaco, il Segretario o funzionari Comunali.
- 5) Presidente del Consiglio, Consiglieri, Assessori, Sindaco possono sempre partecipare ai lavori, con diritti di parola, ma non di voto. E' fatta riserva all'amministrazione di individuare delegati permanenti a presenziare alle sedute della Consulta con facoltà di esprimere anche una delega consiliare specifica.
- 6) Sono permanentemente invitati alle sedute della consulta i comandanti delle Forze dell'ordine dislocate sul territorio, in qualità permanente di uditori o all'uopo di relatori, previo congruo preavviso da parte del Presidente della consulta e di concerto con l' Amministrazione.

### **Art. 7 - Modificazioni del Regolamento**

- 1) Il Regolamento può essere modificato dal Consiglio Comunale con propria deliberazione.
- 2) La Consulta può proporre al Consiglio Comunale la modifica di articoli o commi del Regolamento, con deliberazione approvata a maggioranza di due terzi dei componenti l'Assemblea.

### **Art. 8 - Validità delle sedute e delle deliberazioni**

- 1) Le sedute dell'Assemblea sono valide se è presente, in prima convocazione, la maggioranza assoluta dei componenti l'Assemblea, così come risultanti dall'atto di convocazione.
- 2) In seconda convocazione, che può avvenire anche a mezz'ora dalla prima, la seduta è valida se è presente almeno un terzo dei componenti l'Assemblea, così come risultanti dall'atto di convocazione.
- 3) Ad eccezione di quelle relative alle modificazioni del Regolamento e di cui al successivo art. 12, comma 7, le deliberazioni dell'Assemblea sono approvate a maggioranza assoluta dei presenti.
- 4) A parità di voti, prevale il voto del Presidente, fatto salvo quanto segue: il Presidente ha la facoltà, in caso di parità, di rinviare la votazione della deliberazione alla seduta successiva.
- 5) Le deliberazioni della Consulta sono comunque sempre vagliate dall'assemblea dei capigruppo. Qualunque delibera venga assunta in sede di assemblea dei capigruppo mediante votazione degli stessi, le espressioni di voto corrisponderanno numericamente alla rappresentanza in consiglio comunale.

### **Art. 9 – Sede**

- 1) La sede della Consulta è il Municipio.
- 2) L'agibilità di altre sedi per riunioni e dibattiti deve essere preventivamente autorizzata dal Presidente, e comunque senza costi aggiuntivi per la pubblica amministrazione.

### **Art. 10 – Durata**

- 1) La Consulta resta in carica quanto il Consiglio Comunale.

### **Art. 11 – Rinnovo**

- 1) A seguito del rinnovo del Consiglio Comunale, il Sindaco deve procedere, entro tre mesi dalla data di suo insediamento, a ricostituire l'organo assembleare, secondo le norme di questo regolamento.
- 2) L'Assemblea così ricostituita, provvederà al rinnovo degli altri organi della Consulta.

### **Art. 12 - Norme esecutive (invariato)**

- 1) La formazione iniziale della Consulta avviene tramite formulazione di bando pubblico istituito dall'amministrazione, in cui si individua la costituzione di apposito albo al quale i soggetti

interessati possono iscriversi mediante istanza presentata in forma scritta allo sportello al cittadino entro trenta giorni dalla pubblicazione del bando.

- 2) La successiva convocazione dell'Assemblea in via ordinaria è comunicata, anche in via telematica, ai membri della Consulta con almeno cinque giorni di anticipo dalla data dell'Assemblea stessa tramite l'ufficio giunta e consiglio. In casi di assoluta e comprovata urgenza, è consentita la convocazione in via straordinaria dell'Assemblea tramite avviso telefonico o telematico con almeno 24 ore di anticipo.
- 3) Ogni Ente aderente alla Consulta deve delegare, per iscritto, un rappresentante effettivo ed uno supplente. La delega deve essere indirizzata al Sindaco ed all'assemblea dei capigruppo al momento dell'adesione alla Consulta o della accettazione all'invito a parteciparvi. Ogni Ente può, in ogni momento, sostituire il proprio rappresentante purché informi la Consulta stessa, nei modi di cui sopra.
- 4) Ogni componente rappresentato perde l'appartenenza alla Consulta se, per tre volte consecutive, senza darne giustificazione al Presidente, non partecipa all'Assemblea né tramite il rappresentante designato né tramite il supplente.
- 5) Le proposte e le osservazioni della Consulta, qualora non sia possibile raggiungere l'unanimità, dovranno rispecchiare le diverse posizioni espresse dagli enti e dai singoli aderenti alla Consulta, che in ogni caso decide a maggioranza.
- 6) Al termine di ogni riunione la Consulta può proporre data ed argomenti da inserire nell'ordine del giorno della seduta successiva.
- 7) La Consulta, nella persona del suo Presidente, relaziona direttamente all'assemblea dei capigruppo, tramite il Presidente del Consiglio, almeno due volte all'anno, presentando osservazioni, proposte o progetti di intervento.
- 8) Le proposte di modifica del Regolamento devono essere presentate per iscritto al Presidente e saranno incluse nell'ordine del giorno della seduta successiva a quella della presentazione. Le modifiche del Regolamento devono essere approvate con la maggioranza dei due terzi dei membri della Consulta. Le modifiche dello Regolamento devono essere trasmesse al Presidente del Consiglio Comunale per l'esame in sede di assemblea dei capigruppo.
- 9) I Componenti della Consulta e dei suoi Organi non hanno diritto a gettoni e/o rimborsi spese.